



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Citta Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 54 del 07/04/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE G.C. SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE N. 1948/13 R.G.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **07** del mese di **Aprile**, con inizio alle ore **20.20**, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	X	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	X	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	X	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	X	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	X	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	X	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

PRESO ATTO che in data 12.04.2016 prot. n. 5918 l'Ufficio Contenzioso dell'Ente ha denunciato l'apertura di un sinistro riguardante il dipendente G.C. afferente la polizza assicurativa tutela giudiziaria dipendenti a seguito del procedimento penale n. 4948/2013 R.G.N.R.;

PRESO ATTO, altresì, che detto procedimento penale si è concluso con la formula dell'archiviazione per la mancanza di elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale;

ACQUISITO agli atti il decreto di archiviazione del 19/07/2016, depositato alla cancelleria del Tribunale di Bari il 25/07/2016;

DATO ATTO:

- che l'attuale compagnia assicurativa per la polizza tutela giudiziaria dei dipendenti dell'Ente ha comunicato in data 10/11/2016 che non è possibile dare seguito alla richiesta di indennizzo in quanto il fatto che integra la fattispecie del reato contestata è stato realizzato in epoca precedente alla decorrenza della polizza;

- che la precedente compagnia assicurativa per la polizza tutela giudiziaria dei dipendenti dell'Ente ha comunicato in data 14/03/2017 che la garanzia di tutela legale non opera nel caso *de quo*;

CONSIDERATO che per il personale degli Enti locali l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 (norma ora trasfusa nell'art. 28 C.c.n.l. del 14.09.2000) prevede che "l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

PRESO ATTO della ricerca amministrativa-legale-giurisprudenziale esperita nella presente fattispecie e di seguito riportata;

RICHIAMATA la giurisprudenza diffusamente espressa in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da Amministratori o da dipendenti di enti locali (Cons. di Stato Sez. V – 17/07/2001 n. 3946, Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 – parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006 e da ultimo la Corte dei Conti Veneto con sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- assenza di dolo o colpa grave;
- stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;
- conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

ACCERTATO che, come rilevabile dall'esposizione dei fatti riassunti nelle premesse, le condizioni sopra elencate risultano interamente assolte;

VERIFICATO, tuttavia con i recenti pareri, resi con deliberazione n.184/2012 e n. 245/2012 la Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto, ha chiarito che il diritto al rimborso delle spese legali del dipendente prosciolto per fatti relativi ad atti d'ufficio spetta anche nel caso in cui non vi sia stato preventivo coinvolgimento dell'ente sulla scelta dell'avvocato (c.d. rimborso a posteriori);

VERIFICATO, altresì, che l'orientamento ampliativo sopra richiamato è stato, ancor più recentemente, confermato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n.787/2012;

CHE in tal senso si è pronunciato il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali con risoluzione 10 settembre 2008 rilevando " per quel che concerne la scelta comune del legale, l'organo giurisdizionale contabile ha altresì rilevato che in base a numerosa giurisprudenza il diritto al rimborso non può essere escluso dalla circostanza che l'Ente non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore e che il principio di difesa – costituzionalmente garantito – non può subire limitazione alcuna- (Corte dei Conti Sardegna – parere n.2/2006);

CHE il Ministero dell'Interno si era già espresso con parere n.16.59 del 30 maggio 2003 ritenendo che il dipendente debba comunque procedere alla comunicazione, senza peraltro che debba attendere le determinazioni dell'Ente, onde evitare un'eventuale lesione del suo diritto di difesa, connesso ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio in cui sia coinvolto (vedasi anche sentenza n.441 del 11/05/2011 della III sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti);

DATO ATTO che il dipendente suindicato ha comunque informato l'Amministrazione Comunale della volontà di nominare un legale di fiducia;

CONSIDERATO che in data 02/11/2016 il dipendente G.C. ha depositato all'Ufficio Contenzioso nota spesa del proprio legale di fiducia per un importo complessivo di **€ 7.447,35**;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali così come formulata;

CONSIDERATO che l'ARAN nel parere RAL031 recita: "la materia relativa al "patrocinio legale" è attualmente disciplinata dall'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e non più dall'art. 67 del DPR n° 268/1987;

- Il testo del predetto art. 28 prevede espressamente che l'ente assuma a proprio carico, "a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni genere di difesa facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

- La clausola contrattuale, pertanto, attraverso l'espressione "ogni onere di difesa" sembra favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di "ogni onere" anche le

spese relative ad eventuali consulenze tecniche di parte che l'avvocato difensore, scelto di comune accordo, abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente".

VISTO, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il parere tecnico del I Settore e quello contabile del IV Settore, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, considerato l'approssimarsi delle udienze:

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**

per quanto esposto in narrativa

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto che è possibile procedere al rimborso delle spese legali sostenute in quanto sussistono nel caso di specie i seguenti requisiti essenziali:

- assenza di dolo o colpa grave;
- stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;
- conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

3. di accogliere, conseguentemente, la richiesta di rimborso delle spese legali così come formulata dal dipendente G.C. a seguito del Decreto di archiviazione per mancanza di elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale del 19/07/2016 riferito al procedimento penale n. R.G.N.R.4948/2013;

4. di prenotare, conseguentemente, la somma di **€ 7.447,35** sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019, anno 2017, Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3 (Cap. 124);

5. di incaricare il Responsabile Settore I di procedere alla liquidazione della somma a favore del dipendente comunale G.C., acquisendo copia delle fatture quietanzate ;

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 28/03/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Giovanna AMODIO

Parere di regolarità contabile: favorevole, preso atto dell'istruttoria compiuta dal Settore
proponente

Castellana Grotte, 30/03/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 593

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2017 al 20/05/2017.

Castellana Grotte, 05/05/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **07/04/2017** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 05/05/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone